152/2026

Sent. n.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO**

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. **79513**/pensioni civili del registro di Segreteria.

**TRA**

il Sig. **XX** (C.F. omissis),

nato a omissis il omissis ed ivi residente in Via omissis n. omissis, rappresentato e difeso,

giusta delega in calce al ricorso, dall'Avv. Mario Orsini (C.F. RSNMRA74L28H501C), p.e.c. marioorsini@pec.ordineavvocativiterbo.it - tel/fax 0761/556880 – 556342 –marioorsini2807@gmail.com, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Roma, Via F.lli Rosselli n. 2;

- *ricorrente* -

**CONTRO**

- **il Ministero dell'interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso in giudizio dal **Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi di ragioneria**, in persona del dirigente dott. Sergio Wrestchko, domiciliato all'indirizzo p.e.c. dipps018.1700@pecps.interno.it;

- l'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS** C.F. 80078750587) con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21 – in persona del Presidente *pro tempore* rappresentato e difeso nel presente giudizio giusta procura generale alle liti rilasciata il 23 gennaio 2023 per atto Notaio Roberto Fantini (Rep.n.37590 racc.n.7131), allegata alla memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29, dall'Avv. Filippo Mangiapane (C.F. MNGFPP64T25F158Q, p.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), il quale dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento all'indirizzo p.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it;

- *resistenti* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Udito all'udienza del 21.4.2026, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Andrea Botta, come da verbale;

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

**1.** Con ricorso depositato in data 27.7.2022, parte ricorrente agisce al fine di ottenere – previo l'annullamento (*recte*: disapplicazione) del decreto n. 4311/16N in data 09/06/2016, del Ministero dell'interno, con il quale è stata rigettata l'istanza, presentata in data 27/09/2006 ed in data 10/07/2007, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo:

I. l'annullamento del menzionato decreto n. 4311/16N, emesso in data 09/06/2016, dal Ministero dell'interno di rigetto dell'istanza del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, in relazione alle seguenti infermità:

*1) pregressa tendinopatia gomito sx;*

*2) spondiloartrosi con discopatia C4/C5 E C5/C6 con segni clinici e strumentali di sofferenza radicolare*,

nonché di tutti gli atti, comunque, allo stesso provvedimento connessi, consequenziali e presupposti;

II. e, per l'effetto, l'accertamento che le predette infermità siano dipendenti da causa di servizio ai fini dell'attribuzione del diritto a percepire della pensione privilegiata con la TAB. A 8^ctg. al momento del pensionamento;

con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

1.1. In punto di fatto, rappresenta:

a. di essere Ass.te Capo Coordinatore del Corpo della Polizia di stato, tuttora in servizio.

b. si è arruolato in data 12/03/1991, previo superamento di prove fisiche e test psicoattitudinali come previsto da Bando di Concorso, ed alla fine del Corso addestrativo presso la Scuola di Vibo Valentia, dal marzo al luglio del 1991;

c. espone dettagliatamente tutto il servizio finora prestato e le relative condizioni di impiego; in particolare evidenzia che dal luglio 1994 ad oggi, in servizio presso la Compagnia d'Onore – Ufficio Specialità - Questura di Roma, svolgendo servizi in divisa di rappresentanza e di Istituto presso plurime sedi istituzionali servizi che prevedono il mantenimento della posizione eretta per lunghi periodi di tempo. Tali servizi , si svolgono

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

prevalentemente all'aperto in ogni orario della giornata ed è gravato dal fatto che si espleta sotto ogni tipo di condizione atmosferica con una sciabola al seguito del peso di oltre 4 kg, e dall'uso del mantello previsto nei periodi invernali del peso di 9 kg circa , che grava costantemente sulle spalle e su tutto l'apparato scheletrico , ed in particolare la schiena ; ai succitati disagi per le articolazioni e per la colonna vertebrale, si aggiungono quelli dell'uso prolungato del giubbetto antiproiettile nonché il peso della mitraglietta;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

d. sostiene che dallo stato di servizio svolto nella Polizia di Stato, in ambito territoriale, appare evidente come l'istante, al fine di espletare al meglio le incombenze del servizio, sia stato incessantemente sottoposto ad anormali strapazzi fisici, disagi ambientali e fattori distermici, con l'uso prolungato di pesante equipaggiamento;

e. evidenzia che in particolare dal Rapporto informativo della Questura di Roma in data 10/07/2007, emergono tutti servizi espletati dal dipendente interni ed esterni, servizi espletati anche in condizioni climatiche avverse come testualmente riportato: *"durante il periodo diurno che notturno";*

f. per il manifestarsi delle patologie per cui è causa, ha presentato le domande per il riconoscimento della causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo;

g. la Commissione Medica Ospedaliera di Roma, sottoposto a visita l'interessato, con processo verbale n. BL/B – n. A70621350 del 10/02/2009, lo ha giudicato affetto dalle seguenti infermità: "*A – Pregressa tendinopatia gomito sx. B – Spondiloartrosi con discopatia C4/C5 e C5/C6 con segni clinici e strumentali di sofferenza radicolare* ", qualificando come infermità ascrivibile alla Categoria 8^ la "Spondiloartrosi con discopatia C4/C5 e C5/C6 con segni clinici e strumentali di sofferenza radicolare" mentre NC la "Pregressa tendinopatia gomito sx";

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

h. successivamente, si è espresso il Comitato di Verifica per le cause di servizio, che nell'adunanza n. 181/2012 del 20/04/2012, ha reso parere negativo avendo ritenuto che le patologie non fossero qualificabili come dipendenti da fatti di servizio;

i. con l'impugnato decreto n. 4311/16N, in data 09/06/2016, del Ministero dell'interno –, è stata quindi rigettata l'istanza presentata in data 27/09/2006 ed in data 10/07/2007, con la quale il ricorrente ha domandato il riconoscimento della

dipendenza da causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, delle predette infermità;

j. viceversa, per il consulente tecnico di parte, il ricorrente risulta essere affetto da *"Spondiloartrosi, con discopatia C4-05 e C5-C6 con segni clinici e strumentali di sofferenza radicolare", da considerarsi "SI" dipendente da causa di servizio, difformemente dal parere negativo espresso dal Comitato di Verifica*.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1.2 In punto di diritto, formula le seguenti censure:

I. difetto assoluto di motivazione – difetto assoluto di istruttoria – eccesso di potere - violazione di legge;

II. eccesso di potere per travisamento di fatto e dei presupposti, sviamento e violazione del d.p.r. n. 461 del 2001;

III. difetto di istruttoria;

IV. difetto di motivazione, eccesso di potere per genericità, perplessità ed apoditticità della motivazione, violazione degli artt. 11, 12 e 14 d.P.R. n. 461 del 2001;

V. omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda- violazione dell'art. 7 d.P.R. n. 461 del 2001:

VI. difetto di motivazione- travisamento dei fatti - eccesso di potere

1.3 In conclusione, formula le domande sopra riportate al paragrafo 1.

In via istruttoria, chiede disporsi, ove ritenuta occorrente, consulenza tecnica d'ufficio, e verificazione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

**2.** In assenza di costituzione in giudizio della controparte, in esito all'udienza del 15 marzo 2023, preso atto che parte ricorrente non aveva provveduto alla tempestiva notificazione alla parte convenuta del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, il giudice disponeva, con ordinanza in data 16 marzo 2023, n. 59, il rinnovo della notificazione medesima nei confronti del Ministero dell'interno entro il termine perentorio ivi indicato, rinviando la trattazione della causa all'udienza del 14 settembre 2023.

**3.** In esecuzione di detta ordinanza, in data 4 settembre 2023 parte ricorrente depositava prova del tempestivo rinnovo della menzionata notificazione.

**4.** In esito all'udienza del 14 settembre 2023, il giudice disponeva, con ordinanza in pari data n. 131/2023, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, rinviando la trattazione della

causa all'udienza del 14.2.2024, cui veniva data esecuzione dalla segreteria.

**5.** In esito all'udienza del 14.2.2024, questo Giudice, con ordinanza in data 15.2.2024, n. 29/2024, ordinava al Ministero dell'interno di depositare, nel termine di 90 giorni dalla data di comunicazione dell'ordinanza, di depositare il fascicolo amministrativo, rinviando all'udienza del 18.9.2024 per la prosecuzione del giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

**6.** In data 25.2.2024 si è costituito l'INPS con memoria di costituzione.

6.1. In punto di fatto rappresenta di non avere ricevuto alcuna documentazione dal Ministero dell'interno sulla vicenda che forma oggetto dell'odierno contenzioso e che in atti non vi è ancora alcuna domanda di riconoscimento di pensione privilegiata o altra specifica istanza da parte dell'interessato.

6.2. In punto di diritto:

I. ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del TAR Lazio sulla domanda di annullamento del decreto n. 4311/16N e di concessione dell'equo indennizzo;

II. Ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell'Inps sulla domanda inerente all'accertamento

della causa di servizio e la concessione dell'Equo indennizzo;

III. Ha eccepito l'inammissibilità ex art. 153 c.g.c. della domanda nei confronti dell'INPS;

IV. ha sostenuto l'infondatezza del ricorso per assenza dei presupposti per accedere al riconoscimento invocato e mancanza di nesso di causalità.;

V. in via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei e divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione decorrenza dalla domanda;

VI. in via istruttoria, si oppone all'istanza di CTU, e in subordine nomina i consulenti di parte, specificati nella memoria medesima (pag. 8 e 9);

VII. eccepisce che, a norma dell'art. 21 delle norme di attuazione c.g.c., nell'accertamento dell'invalidità pensionabile non potrà tenersi conto dell'aggravamento né delle infermità incidenti sul complesso invalidante verificate nel corso del giudizio e del procedimento amministrativo.

6.3. In conclusione, chiede:

I. In via principale, rigettare la domanda in quanto parzialmente proposta in carenza di giurisdizione, inammissibile o comunque infondata in fatto ed in diritto;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

II. in subordine e salvo gravame dichiarare la prescrizione quinquennale dei ratei e non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute ai sensi dell'art. 16 1.n. 412 del 30.12.1991 e s.m.i.,

con il favore delle spese.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

**7.** In data 28.6.2024 si è costituito il Ministero dell'interno con memoria di costituzione.

7.1 In punto di fatto rappresenta:

a. che il provvedimento impugnato concerne solo l'equo indennizzo;

b. conferma lo svolgimento dell'iter istruttorio, siccome descritto da parte ricorrente;

7.2 In punto di diritto;

I. eccepisce il difetto di giurisdizione di questa Corte;

II. rivendica la legittimità del proprio operato;

7.3 In conclusione, chiede:

I. di dichiarare il difetto di giurisdizione di questa Corte;

II. in via subordinata, di rigettare il ricorso in quanto infondato.

**8.** In esito all'udienza del 18.9.2024, questo Giudice, con ordinanza in data 19.9.2024, n. 134/2024, in via istruttoria, ha disposto

l’acquisizione di un motivato parere medico legale, all’uopo incaricando il Collegio Medico Legale, sezione Speciale, presso la Corte dei conti in Roma, in grado di approfondire nei suoi esatti termini la questione, di natura squisitamente tecnica, con particolare riguardo ai seguenti quesiti:

“*1) se le infermità asserite dal ricorrente: a) pregressa tendinopatia gomito sx; b) Spondiloartrosi con discopatia C4/C5 E C5/C6 con segni clinici e strumentali di sofferenza radicolare*“ *siano dipendenti da causa di servizio;*

*2) in caso positivo quale sia la classificazione della ascrivibilità delle menomazioni ai fini del trattamento di pensione privilegiata ordinaria, indicandone anche la decorrenza”,*

rinviando all’udienza del 16.7.2025 per la prosecuzione del giudizio, poi rinviata al 23.7.2025 con decreto in data 7.3.2025.

**9.** In esito all’udienza del 23.7.2025, questo Giudice, con ordinanza in data 28.7.2025, n. 127/2025, preso atto del ritardo dell’inizio delle operazioni peritali, rinvia all’udienza odierna.

**10.** In data 9.3.2026 il Collegio Medico Legale depositava il richiesto parere, che concludeva come segue:

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

*"1) l'infermità al punto a) del G.D. [pregressa tendinopatia gomito sinistro a grado non esimente] è NON dipendente da causa di servizio (decade, pertanto, la necessità di ascrivibilità tabellare) mentre l'infermità al punto b) [cervico-unco-artrosi con discopatie degenerative in C4-C5 ed in C5-C6 con documentata sofferenza radicolare con limitazione funzionale persistente] è SI dipendente da concausa di servizio ed ascrivibile ad una ottava categoria di tabella A, valida ai fini del futuro diritto al trattamento pensionistico di privilegio in carico al ricorrente; in merito alla ricorrenza occorre precisare che trattasi di personale ancora in servizio, pertanto il diritto alla PPO decorrerà a far data dal congedo dello XX, per sopraggiunti limiti di età [data di nascita del ricorrente 29.03.1969] e/o per qualsivoglia altra motivazione".*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

**11.** In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

**DIRITTO**

**1.** Il ricorso deve essere parzialmente accolto in quanto fondato in parte.

**2.** Parte ricorrente agisce al fine di ottenere – previo l'annullamento (*recte*: disapplicazione) del decreto n. 4311/16N in data 09/06/2016, del Ministero dell'interno:

I. l'annullamento del menzionato decreto n. 4311/16N, di rigetto dell'istanza del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, in relazione alle seguenti infermità:

*1) pregressa tendinopatia gomito sx;*

*2) spondiloartrosi con discopatia C4/C5 E C5/C6 con segni clinici e strumentali di sofferenza radicolare*,

nonché di tutti gli atti, comunque, allo stesso provvedimento connessi, consequenziali e presupposti;

III. e, per l'effetto, l'accertamento che le predette infermità sono dipendenti da causa di servizio ai fini dell'attribuzione del diritto a percepire della pensione privilegiata con la TAB. A 8^ctg. al momento del pensionamento;

con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

**3.** Preliminarmente, deve darsi atto che il contenzioso attiene, alla stregua delle domande proposte con il ricorso, sia al riconoscimento della

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dipendenza da causa di servizio delle infermità sia al riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, nonché all'equo indennizzo.

**4.** In via pregiudiziale, conformemente all'eccezione formulata dalle parti resistenti, deve essere dichiarato il parziale difetto di giurisdizione della Corte dei conti in relazione alla domanda relativa all'accertamento del diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'equo indennizzo, in quanto, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, ogni questione relativa all'equo indennizzo, appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro (tra le tante, Cass. civ., 12.4.2022, *n.* 11772; id., 2/08/2019, *n.* 21605; id., 28.5.1986, n. 3601; Cdc, sez. I app., 13.1.2021, n. 18; Cdc, SS.RR. 8.10.1987, n. 67), da individuarsi, nel caso di specie, nel giudice amministrativo, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini perentori di cui all'art. 17, comma 2, c.g.c..

**In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03**

Non assume rilievo in senso diverso, quanto statuito da Corte di Cassazione, SS.UU. civ., ord., 24 febbraio 2014, n. 4325, secondo cui "è *devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio*

*proposta unitamente alla domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di "mero accertamento" della causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia."*

**In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03**

Ciò significa che la giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica sussiste solo se e in quanto sia coinvolto il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico, poiché non è "*postulabile una domanda di mero accertamento della dipendenza da causa di servizio, proposta senza alcuna connessione con il pagamento della pensione privilegiata, come da pacifica giurisprudenza del giudice della giurisdizione (Cass. civ. SS.UU. n. 18271/2019; Cass. civ. SS.UU. n. 21605/2019)*" (cfr. Corte conti, Sez. I Giur. Centr. App., 13.1.2021, n. 18).

Nel caso di specie, nella parte in cui il ricorso si riferisce al riconoscimento dell'equo indennizzo, previo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle citate infermità, esula dalla giurisdizione di questo giudice.

Infatti, per tale parte, attiene al "*beneficio economico dell'equo indennizzo, provvidenza attinente*

*al rapporto di impiego, rimessa al giudice amministrativo (cfr. Cass. civ. s.u. n. 111/2020)"* (Cfr. Corte conti, Sez. I Giur. Centr. App., n. 18/2021, cit.).

**5.** Ancora, in via pregiudiziale, deve darsi atto che il giudizio pensionistico innanzi al giudice contabile è un giudizio sul rapporto e non sulla legittimità degli atti. Sicché deve evidenziarsi che le censure di parte ricorrente possono ammettersi in questa sede solo ai fini del sindacato sul rapporto, in relazione agli atti impugnati, e non ai fini della legittimità formale degli stessi.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

**6.** In ordine all'ammissibilità, occorre premettere che il presente contenzioso deve essere deciso alla luce dei principi affermati nella sentenza della Corte dei conti, SS.RR. giur., 17.8.2023, n. 12/2023/QM/PRES, in sede nomofilattica e seguiti dalla giurisprudenza di appello (cfr. Cdc, sez. II app., 6.6.2024, nn. 147 e 149; sez. giur. App. Sicilia, 22.1.2024, n. 25/A/2024 e 8.1.2024, n. 25/A/2024), secondo cui il ricorso, proposto da personale in servizio, debba ritenersi ammissibile in relazione alla futura richiesta di pensione privilegiata (fermo restando il difetto di giurisdizione in relazione all'equo indennizzo).

Devono quindi disattendersi le contrarie prospettazioni delle parti resistenti.

**7.** Venendo al merito, la questione dirimente da decidere concerne l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità dedotte da parte ricorrente, quale requisito essenziale per ottenere futuro il beneficio della pensione privilegiata ordinaria.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

**8.** L'assenza di detto requisito in relazione alla prima infermità e, invece, la sussistenza del medesimo in relazione alla seconda infermità è stata accertata in esito parere medico legale specificamente richiesto dal giudice al C.M.L., che si è espresso definitivamente nel senso che "*1) l'infermità al punto a) del G.D. [pregressa tendinopatia gomito sinistro a grado non esimente] è NON dipendente da causa di servizio (decade, pertanto, la necessità di ascrivibilità tabellare) mentre l'infermità al punto b) [cervico-unco-artrosi con discopatie degenerative in C4-C5 ed in C5-C6 con documentata sofferenza radicolare con limitazione funzionale persistente] è SI dipendente da concausa di servizio ed ascrivibile ad una ottava categoria di tabella A, valida ai fini del futuro diritto al trattamento pensionistico di privilegio in carico al*

*ricorrente; in merito alla ricorrenza occorre precisare che trattasi di personale ancora in servizio, pertanto il diritto alla PPO decorrerà a far data dal congedo dello XX, per sopraggiunti limiti di età [data di nascita del ricorrente 29.03.1969] e/o per qualsivoglia altra motivazione".*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Detto parere, che è stato reso previa disamina di tutta la documentazione pertinente, appare adeguatamente motivato, anche tenuto conto che in merito al medesimo non sono state formulate osservazioni né da parte dei CT delle parti resistenti intervenuti, né da parte ricorrente, per la quale, peraltro, non risulta intervenuto alcun CT (come consta da parere preliminare e da parere definitivo del C.M.L.); pertanto il parere deve essere condiviso per il rigore logico-scientifico espresso.

Ne consegue la parziale fondatezza, allo stato degli atti, della pretesa della parte ricorrente, limitatamente all'infermità *"cervico-unco-artrosi con discopatie degenerative in C4-C5 ed in C5-C6 con documentata sofferenza radicolare con limitazione funzionale persistente"* con conseguente ascrivibilità ad 8^ c.tg. di tabella A, utile ai

soli fini dell'eventuale godimento di pensione privilegiata all'atto del collocamento in quiescenza, ove sussistenti a tale data, i restanti presupposti per la relativa fruizione.

**9.** Conclusivamente:

a. in relazione alla domanda inerente al riconoscimento dell'equo indennizzo, deve dichiararsi il parziale difetto di giurisdizione della Corte dei conti e indica il Giudice amministrativo, quale giudice avente giurisdizione, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all'art. 17, comma 2, c.g.c.;

b. in relazione alla domanda inerente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità oggetto del presente giudizio, deve dichiararsi:

(1) limitatamente all'infermità *"cervico-unco-artrosi con discopatie degenerative in C4-C5 ed in C5-C6 con documentata sofferenza radicolare con limitazione funzionale persistente"*, previa parziale disapplicazione del provvedimento ministeriale censurato, la dipendenza da *concausa di servizio* con conseguente ascrivibilità ad 8^ c.tg. di tabella A, utile ai soli fini dell'eventuale godimento di pensione privilegiata all'atto del collocamento in

**In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03**

quiescenza, ove sussistenti a tale data, i restanti presupposti per la relativa fruizione;

(2) in relazione all'infermità *"pregressa tendinopatia gomito sinistro a grado non esimente"*, l'insussistenza della dipendenza da causa di servizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

**10.** La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

**11.** Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

**PER QUESTI MOTIVI**

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

a. in relazione alla domanda inerente al riconoscimento dell'equo indennizzo, dichiara il parziale difetto di giurisdizione della Corte dei conti e indica il Giudice amministrativo, quale giudice avente giurisdizione, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all'art. 17, comma 2, c.g.c.;

b. in relazione al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità per cui è causa,

accoglie parzialmente il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;

c. compensa le spese del giudizio;

d. nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21.4.2026.

Il GIUDICE

(Cons. Saverio Galasso)

f.to digitalmente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il GIUDICE

(Cons. Saverio Galasso)

f.to digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.04.2026**
**per il Dirigente**
**F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA**

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
24.04.2026
12:52:38
GMT+02:00